

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **308/2005** (ECLI:IT:COST:2005:308)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **CAPOTOSTI** - Redattore: **MARINI A.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **07/07/2005**

Deposito del **22/07/2005**; Pubblicazione in G. U. **27/07/2005**

Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26-11-2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, c. 1° Cost., delle opinioni espresse dal sen. Piergiorgio Stiffoni nei confronti del sindaco e degli assessori del Comune di Nervesa della Battaglia.

Massime: **29676**

Atti decisi: **confl. pot. 14/2005**

ORDINANZA N. 308 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal sen. Piergiorgio Stiffoni nei confronti del sindaco e degli assessori del Comune di Nervesa della Battaglia, promosso con ricorso del Tribunale di Treviso, notificato il 10 gennaio 2005, depositato in Cancelleria il 12 marzo 2005 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con ricorso del 25 marzo 2004, pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 giugno, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo l'annullamento della deliberazione da questo adottata nella seduta del 26 novembre 2003 con la quale, conformemente alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità delle dichiarazioni del sen. Piergiorgio Stiffoni, oggetto di giudizio civile di fronte al medesimo Tribunale;

che il Tribunale ricorrente premette che il giudizio al suo esame origina dalla richiesta di risarcimento dei danni, asseritamente patiti dall'ex sindaco e dagli ex assessori del Comune di Nervesa della Battaglia, a seguito delle dichiarazioni rese dal senatore Stiffoni (collega di partito dell'attuale sindaco) «con una lettera aperta, pubblicata sul quotidiano *La Tribuna di Treviso* del 12 agosto 2003, indirizzata alla coordinatrice provinciale della *Margherita*», nella quale il senatore Stiffoni aveva sostenuto che l'adesione della precedente amministrazione comunale al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace era in realtà finalizzata al finanziamento «da amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra »;

che, a parere del Tribunale di Treviso, non può condividersi la deliberazione di insindacabilità perché nel caso di specie non sarebbe dato rinvenire alcun collegamento tra le citate opinioni espresse dal senatore Stiffoni e precedenti atti o attività da lui svolte in sede parlamentare;

che in effetti la Giunta, prima, ed il Senato, poi, si sarebbero limitati a ricondurre le dichiarazioni del senatore ad un contesto genericamente politico; il che, ad avviso del Tribunale ricorrente, sarebbe «palesamente insufficiente a far scattare l'operatività dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che del tutto inconferente sarebbe d'altro canto l'argomento relativo alla non offensività delle dichiarazioni rese dal senatore Stiffoni, in quanto il giudizio di insindacabilità avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sulla riconducibilità o meno delle dichiarazioni stesse all'attività di parlamentare;

che, con ordinanza n. 436 del 2004 la Corte, valutata la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità, ha dichiarato ammissibile il conflitto, onerando il Tribunale di Treviso dei successivi adempimenti;

che il Tribunale ricorrente, in data 10 gennaio 2005, ha provveduto a notificare al Senato, a mezzo del servizio postale, il ricorso introduttivo del conflitto e l'ordinanza di ammissibilità, provvedendo al deposito degli atti notificati nella cancelleria di questa Corte, mediante spedizione a mezzo posta effettuata il successivo 8 marzo;

che il Senato della Repubblica si è costituito in giudizio chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o infondato.

Considerato che il ricorso - notificato al Senato della Repubblica, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, in data 10 gennaio 2005 - è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte a mezzo di raccomandata postale spedita l'8 marzo 2005 e pervenuta il 12 marzo 2005 e perciò ben oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, come costantemente affermato da questa Corte (cfr., fra le tante, da ultimo, le ordinanze n. 76 del 2005, n. 61 del 2005 e n. 43 del 2005), tale deposito deve considerarsi

tardivo, essendo il detto termine perentorio;

che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Treviso nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.